

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Angelo TANFERANI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA SALINA

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEREGO MARGHERITA

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
METELLA SOLARO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **30 GEN. 2007** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li **30 GEN. 2007**



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA SALINA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li **30 GEN. 2007**



L'INCARICATA DAL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA SALINA

.....



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 7
DEL 17.01.2007

PROT. N. **383**
DATA **30 GEN. 2007**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISPOSIZIONE PER AFFIDAMENTO CENERI DEI DEFUNTI AI FAMILIARI.-

L'anno DUEMILASETTE, addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 17,30 , nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) TANFERANI ANGELO | SINDACO-PRESIDENTE |
| 2) PUNCHIA LUIGI | ASSESSORE |
| 3) PUNCHIA RENATO | ASSESSORE |
| 4) FERRARI VALERIA | ASSESSORE |
| 5) PINAREL MARCO | ASSESSORE |

TOTALE

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
5	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa SALINA ANTONELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Dato atto che la legge 30.03.2001 n. 130, ha individuato nuove disposizioni in ordine alla cremazione delle salme ed alle modalità di dispersione o conservazione delle ceneri, mediante tumulazione, inumazione o affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto.-

Rilevato che l'art. 3 della predetta legge 130/2001 ha romandato la definizione delle modalità operative ad un regolamento di esecuzione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, regolamento che tuttavia non è mai stato emanato, tanto che il Consiglio di Stato, con parere n. 2957/03 del 29.10.2003, ha espresso la convenzione che, mentre la dispersione delle ceneri necessita di specifiche normative, l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria sia già compiutamente disciplinato dalla legge 130/01, per cui i Comuni sono legittimati a darvi attuazione, individuando apposite disposizioni in sede di autorizzazione per l'affidamento ai familiari.-

Visto il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i.-

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita, pertanto, l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.-

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto al voto.-

DELIBERA:

Di disporre che le ceneri, nel rispetto della volontà dei defunti, possa essere affidate ai familiari con riferimento alle seguenti disposizioni:

1. l'urna deve essere sigillata e contenente i dati anagrafici identificativi del/della defunto/a;
2. la conservazione avrà luogo nell'abitazione dell'anzidetta affidatario che coincide con la residenza legale o diversamente nell'abitazione indicata;
3. l'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni eventuale atto di profanazione;
4. l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione comunale.- Della consegna alla persona legittimata dovrà essere redatto apposito verbale;
5. sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli;
6. in caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvedere a comunicarlo al comune entro sei giorni;
7. cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e di diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso, dai suoi aventi diritto;
8. l'affidatario dovrà consentire al personale comunale incaricato, l'accesso ai locali in cui è custodita l'urna cineraria, al fine della verifica e controllo delle condizioni di conservazione e garanzie contro la profanazione e l'indebito utilizzo.-

Di dare atto che al rilascio dell'autorizzazione provvederà il responsabile del servizio dell'area demografica.-

Di precisare che il rilascio dell'autorizzazione delle ceneri non è sottoposta ad alcuna tariffa.-

Di dichiarare con apposita votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGISTRO

AFFIDAMENTO URNE CINERARIE

AI FAMILIARI

ANNO 2007

N. 1 Sig. Russo Omar, per l'affidamento delle ceneri di:
Filipucci Loredana



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 29 Ottobre 2003

N. Sezione 2957/03

La Sezione

OGGETTO:

Ministero della Salute. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla signora (omissis) contro il Comune di Villorba (TV) avverso diniego di dispersione in luogo aperto delle ceneri del marito defunto e di conservazione delle stesse nella propria casa.

VISTA la relazione n. 400.1/1.3AG/6CONT/984/2357 del 12 giugno 2003, pervenuta il successivo 21 luglio, con la quale il Ministero della Salute (Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali – Direzione generale della prevenzione) ha chiesto il parere sul ricorso in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere (omissis);

PREMESSO :

Il signor (omissis), quand'era ancora in vita, aveva espresso, con lettera firmata del 14 agosto 2001, indirizzata alla propria consorte, signora (omissis), ed al loro figlio (omissis), il desiderio di essere, alla sua morte, cremato e che le ceneri fossero successivamente disperse in luogo aperto, in un sito da lui stesso indicato, o altrimenti trattenute dalla propria famiglia, in casa propria. In ottemperanza a tale volontà, la signora Bettiol procedeva, a seguito del decesso avvenuto il 5 agosto 2002, alla cremazione del proprio congiunto, in data 12 agosto 2002. successivamente, con lettera del 13 settembre 2002, presentava, al Sindaco del Comune di Villorba, richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, essendo tale pratica prevista dalla legge n. 130 del 30 marzo 2001.

In data 23 settembre 2002, il Comune di Villorba negava l'autorizzazione richiesta rilevando che non erano ancora espletate le fasi di attuazioni della legge 130/01. A seguito di tale negativo riscontro la signora Bettiol presentava nuova istanza di autorizzazione sottolineando che, per ciò che concerneva la dispersione delle ceneri, era da intendersi immediatamente recepibile il contenuto della legge 130 e che, comunque, nulla poteva ostare alla conservazione delle stesse presso la propria abitazione. In data 2 dicembre 2002, il Comune, oltre a ribadire l'impossibilità ad autorizzare la dispersione delle ceneri, per i medesimi motivi espressi nella nota precedente, sottolineava che neppure la conservazione delle stesse in luoghi diversi da cimiteri poteva ritenersi praticabile ai sensi della normativa vigente.

Avverso le decisioni del Sindaco di Villorba, la signora (omissis) proponeva il 21 gennaio 2003, il ricorso straordinario in oggetto, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e per

eccesso di potere sotto il profilo del difetto e della contraddittorietà della motivazione. Sostiene in particolare la ricorrente che entrambe le sue richieste della dispersione delle ceneri in natura o, in via subordinata, dell'affidamento ai familiari dell'urna contenente le ceneri si fondano sulle previsioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 che tale modalità espressamente consente all'articolo 3, comma 1, lett. c) ed e), modificando il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La tesi dell'amministrazione dell'applicabilità della legge in assenza del regolamento di attuazione non è sostenibile essendo ormai ampiamente scaduto il termine di sei mesi stabilito per tale adempimento, quanto meno per la previsione relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, che è disposizione immediatamente precettiva disciplinandone compiutamente le modalità. In ordine all'ipotesi subordinata l'Amministrazione dapprima non ha indicato il diniego, per poi argomentare in modo contraddittorio da un lato condividendo la tesi sostenuta nella seconda istanza, per poi sostenere dall'altro lato che dovesse ritenersi tuttora in vigore la disposizione del testo unico delle leggi sanitarie che prevede il seppellimento esclusivo nei cimiteri. Rileva infine la ricorrente che anche le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della legge n. 130 del 2001 limitano il seppellimento nei cimiteri ai cadaveri e non vietano l'affidamento ai familiari delle urne cinerarie.

L'Amministrazione referente e l'Amministrazione comunale sostengono l'infondatezza del ricorso, osservando che la legge n. 130 del 2001 contiene solo dei principi di massima, ed è come tali insuscettibile di applicazione in assenza dei necessari provvedimenti di attuazione che, oltre tutto, sono ora di competenza regionale, versandosi in materia di legislazione concorrente, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato il titolo V della Costituzione; quanto alle norme vigenti, gli articoli 80 e 81 del d.P.R. n. 285 del 1990 non prevedono l'affidamento ai familiari delle urne cinerarie e, nel disciplinare la consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, individuano quale unico affidatario dell'urna l'incaricato del servizio di custodia del cimitero stabilendo che sia questo a dover conservare il secondo esemplare del verbale di consegna.

CONSIDERATO :

Il ricorso è parzialmente fondato.

Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. È bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (*self executing*) devono ritenersi senz'altro applicabili.

Nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 130/2001 attraverso la previsione dell'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Del resto la stessa normativa vigente, da interpretare e integrare alla luce delle nuove norme introdotte dalla legge n. 130 del 2001, prevede la possibilità di affidamento a privati delle urne cinerarie. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che è norma primaria, dispone che le urne cinerarie possono essere collocate, oltre

che nei cimiteri o in cappelle e templi appartenenti ad enti morali, anche in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

L'articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria tuttora vigente dà espressamente attuazione alla disposizione citata, stabilendo che la consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile.

La successiva precisazione contenuta nel secondo comma del citato art. 81, secondo cui il secondo esemplare del suddetto verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri non può essere interpretata nel senso indicato dall'amministrazione, vale a dire come individuazione dell'unico possibile affidatario dell'urna nell'incaricato del servizio di custodia nel cimitero, giacché tale interpretazione attribuirebbe alla norma di rango regolamentare una portata percettiva in palese contrasto non solo con la normativa primaria sopravvenuta, ma anche con quella previgente del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede anche la collocazione delle urne cinerarie in colombari privati e che l'articolo 81 si propone esplicitamente di attuare: il contrasto, ravvisabile anche tra il primo e il secondo comma del citato art. 81, è per altro risolvibile agevolmente con una diversa interpretazione, coerente con la normativa primaria, secondo cui, in caso di trasferimento delle spoglie da uno ad altro Comune, il verbale relativo deve essere conservato sia dal responsabile del servizio di custodia del cimitero del Comune in cui è avvenuta la cremazione sia dal responsabile del medesimo servizio del Comune di eventuale nuova destinazione.

In conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria.

Il ricorso in oggetto deve pertanto essere accolto e **annullato il diniego dell'autorizzazione richiesta limitatamente alla parte relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria del defunto.**

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Visto

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE